



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 5 DEL 15-02-2017

OGGETTO	NOMINA QUALE CAPO AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO P.O. 3, ING. SALVATORE BORDENGA . A FAR DATA DAL 01 GENNAIO 2017 E CON SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017
----------------	---

PREMESSO che:

- domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto PLUMERI geom. Alessandro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., come recepito nell'Ordinamento Regionale dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e s.m.i. e come riprodotto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli Organi di Governo, e di gestione, attribuite ai Dirigenti;

RITENUTO che, secondo quanto disposto dalla suddetta norma, nei Comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/2000, nell'organizzazione e gestione del personale, gli Enti Locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro;

ATTESO che:

- il vigente CCNL - Comparto Regioni e Autonomie Locali prevede, all'art. 11, che i Comuni privi di posizioni dirigenziali che si avvalgono delle facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. n. 142/1990, introdotto dalla L. n. 191/1998, applicano la disciplina relativa al conferimento delle posizioni organizzative esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi;
- che le funzioni direttive attribuite ai Responsabili, in tal guisa nominati, sono quelle stabilite dall' art. 51, comma 3, della L. 142/1990 e s.m.i., come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e riprodotto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché quelle contenute

nel vigente Regolamento degli uffici e servizi, funzioni che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e trascritte;

- che, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 di categoria, ai titolari delle posizioni organizzative è corrisposta una retribuzione di posizione ed una indennità di risultato e che tale trattamento accessorio assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario ovvero corrispondenti istituti compensativi;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2010 e ss.mm.ii., la struttura organizzativa dell'Ente si articola in tre aree, l'Area I - Area Amministrativa, l'Area II – Area Finanziaria e Personale e l'Area III – Area Tecnica – Gestione del Territorio e Vigilanza;

ATTESO che i dipendenti delle funzioni direttive *de quibus* sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza e dell'efficienza della gestione;

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede di utilizzare come responsabili degli uffici con funzioni direttive le professionalità più qualificate, in posizione apicale, anche in relazione ai titoli di studio posseduti, all'interno della struttura dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa deve inquadrarsi tra le nomine dirigenziali a carattere fiduciario che spettano alla competenza sindacale. quale atto unilaterale discrezionale, da adottare in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati a livello politico (cfr. Trib. Civ. Caltanissetta, 16.2.2010, n. 185);

RICHIAMATO l' art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall' art. 11 del CCNL 22/1/2004, che con riferimento alle posizioni organizzative a tempo parziale, prevede *“I Comuni privi di dirigenza , in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, la posizione organizzativa che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non superiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”*;

RITENUTO, pertanto, necessario in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all'incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro a tempo parziale, come espressamente prescritto dalla citata normativa dell'art' .11 del CCNL del 22.1.2004;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/1992;

VISTA la L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 47/1991 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente O.R. EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 7/1992;
VISTO i vigenti CCNL per il Comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di nominare, a far data dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, il dipendente dott. Ing. Bordenga Salvatore, Cat. D6, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% quale Responsabile dell'Area III – Area Tecnica - Gestione del territorio e Vigilanza;
2. di attribuire al nominato Responsabile di Area, nella superiore qualità, per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;
3. di attribuire la retribuzione di posizione nella misura annua lorda di € 2.582,33 annui, pari al 50% della misura minima di € 5.164,67 prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali;
4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvederà a rideterminare l'indennità di posizione a seguito della graduazione delle Posizioni Organizzative a norma degli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. 31/3/1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali nonché del vigente Regolamento Comunale per l'individuazione e l'apprezzamento delle Posizioni Organizzative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
5. di dare atto che l'indennità di risultato sarà attribuita nei limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionali di Lavoro – Comparto Regioni e Autonomie Locali, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione;
6. di demandare al Responsabile dell'Area II – Area Finanziaria e Personale l'assunzione del relativo impegno di spesa;
7. di disporre la notificazione, a cura dell'Ufficio Personale, del presente atto agli interessati, la comunicazione al Segretario Comunale ed al Revisore dei Conti nonché la trasmissione alle OO.SS. Provinciali firmatarie del CCNL ed alle RSU.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi.

Villalba 15/02/2017

IL SINDACO
F.to Geom. ALESSANDRO PLUMERI